



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 13.03.2025

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Per tutte le questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute consiliari non disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, decide il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.

Art. 2 – Surroga dei consiglieri.

1. I consiglieri subentrano nella carica, appena adottata, nella prima seduta utile successiva alla cessazione della carica per qualsiasi motivo, la deliberazione di surroga e convalida di cui all'art. 41, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nessuna nuova deliberazione può essere assunta prima della ricostituzione completa dell'organo.

Art. 3 - Approvazione, modifiche ed integrazioni del regolamento

1. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Il Regolamento può essere modificato e/o integrato dal Consiglio Comunale, su proposta di ciascun Consigliere o della Giunta Comunale, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

3. La modifica totale del presente Regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione di un nuovo regolamento.

Art. 4 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono presso la sede del Comune, nell'apposita sala.

2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), previa intesa con i Capigruppo consiliari, può convocare il Consiglio presso altra sede quando ricorrono circostanze speciali o eccezionali o motivi di forza maggiore.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), oltre agli adempimenti previsti dallo Statuto, dà avviso, con i mezzi di comunicazione più idonei, della diversa sede in cui si svolgerà la seduta consiliare.

4. La sala delle riunioni deve essere aperta almeno un'ora prima di quella indicata per l'inizio della seduta, mettendo a disposizione dei Consiglieri tutti gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

5. Nei giorni delle riunioni deve essere esposta la bandiera italiana.

Art. 5 - Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio (ove nominato) e, in tale veste, egli svolge i compiti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco o del Presidente del Consiglio (ove nominato), la presidenza è assunta dal Vice Sindaco o dal Vice- Presidente del Consiglio (ove nominato).

Art. 6 - Gruppi Consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio neo eletto, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco/Presidente.

In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.

3. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco/Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.

4. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.

5. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.

6. Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.

7. Ogni gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del Consiglio, nomina il proprio capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Sindaco/Presidente

con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.

8. Il Sindaco/Presidente comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni

9. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.

12. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza loro indirizzata sono notificati o consegnati presso il domicilio fisico o digitale del Capogruppo.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**Art. 7 - Funzionamento del Consiglio Comunale**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

2. Tutte le altre sedute sono convocate dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio (ove nominato), o in caso d'assenza o impedimento dello stesso, dal Vice-Sindaco o dal Vice-Presidente del Consiglio (ove nominato).

Art. 8 - Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge n. 154 del 23.04.81 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo alle sostituzioni dei Consiglieri eventualmente dichiarati ineleggibili o incompatibili.

2. Nel caso in cui nella prima riunione non si esaurisca l'esame delle condizioni degli eletti o il Consiglio ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio in ordine a particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera prosecuzione della prima, dandone comunicazione ai soli Consiglieri assenti.

Art. 9 - Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. In caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri assegnati, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data di acquisizione al protocollo della relativa richiesta, a condizione che essa contenga proposte di deliberazione di competenza del Consiglio.
3. Le sedute devono essere convocate in prima e in seconda convocazione.

Art. 10 - Modalità di convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio (ove nominato).
2. Le convocazioni sono effettuate mediante avvisi scritti contenenti il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, l'elenco degli oggetti da trattare, la data e la firma del Sindaco o del Presidente del Consiglio (ove nominato), nonché l'indicazione se si tratta di seduta ordinaria, straordinaria o urgente, di prima o di seconda convocazione.
3. Gli avvisi di convocazione per la prima seduta dopo le elezioni sono firmati dal Sindaco appena eletto.
4. L'avviso di convocazione è notificato presso il domicilio anagrafico del Consigliere, se egli risiede nel Comune oppure tramite posta elettronica certificata.
5. Nel caso in cui il Consigliere non abbia la residenza anagrafica nel territorio comunale l'avviso è recapitato presso il suo domicilio elettivo, purché esso sia stato comunicato alla Segreteria Comunale; in caso contrario l'avviso è affisso all'Albo Pretorio del Comune.
6. L'elenco degli oggetti da trattare nelle adunanze del Consiglio deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.
7. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al Prefetto, al Revisore per tutti gli argomenti per i quali è richiesto il suo parere, alla locale stazione dei Carabinieri contestualmente alla notifica ai Consiglieri.

Art. 11 – Avviso di convocazione e termine per la notifica

1. L'avviso di convocazione contiene l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale.
2. Spetta al Sindaco/Presidente stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo terzo comma.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, in modo tale da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine dei lavori segue, di norma, il criterio cronologico di iscrizione all'ordine del giorno. Hanno, in ogni caso, la precedenza le proposte di deliberazione e, nell'ambito di quest'ultime, quelle attinenti alla composizione degli organi istituzionali e contenenti ratifiche delle deliberazioni d'urgenza; seguono le mozioni e le interrogazioni dei consiglieri. Quando ricorrano evidenti motivi di urgenza o di opportunità, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio (ove nominato), di un Assessore o di un Consigliere, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. Gli argomenti rimangono iscritti all'ordine del giorno fintanto che il proponente non ne chieda il ritiro.
7. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito è notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che possono contenere solo gli argomenti della prima convocazione, sono consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
8. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) è tenuto a riunire il consiglio in un

termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

9. Gli avvisi di convocazione per le sessioni ordinarie sono notificati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza, mentre quelli per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima dello stesso termine.

10. L'avviso di convocazione per le riunioni di urgenza deve essere comunicato almeno 24 ore prima di quella stabilita per l'inizio della seduta e deve contenere i motivi di urgenza.

11. L'eventuale elenco degli oggetti da aggiungere agli altri già iscritti all'ordine del giorno è, parimenti, comunicato almeno 24 ore prima di quella stabilita per l'adunanza indicata nello stesso .

12. Il ritardo o l'omissione della notifica dell'avviso di convocazione si ritengono sanati qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio prevista nell'avviso.

13. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti alla seduta nella quale l'aggiornamento è stato deliberato dal Consiglio.

14. La consegna degli avvisi di convocazione deve risultare da apposita dichiarazione del Messo comunale o se inoltrata tramite posta elettronica certificata tramite avviso di accettazione e consegna.

Art. 12 - Iniziativa deliberativa

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, al Presidente del Consiglio (ove nominato), alla Giunta Comunale ed a ciascun Consigliere Comunale.

2. Le proposte avanzate dai Consiglieri Comunali sono presentate per iscritto al Segretario Comunale, il quale cura che siano protocollate ed inoltrate al Sindaco o al Presidente del Consiglio (ove nominato); questi comunica ai proponenti le proprie determinazioni entro i venti giorni successivi.

3. Ogni proposta deve essere accompagnata da una breve relazione illustrativa.

Art. 13 - Deposito di atti e documenti

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti

iscritti all'ordine del giorno, con l'elenco degli stessi, sono depositati presso la Segreteria Comunale entro la mattinata del giorno in cui si tiene il Consiglio, in caso di convocazione straordinaria-urgente, entro le ventiquattro ore antecedenti l'orario della seduta, in caso di convocazione straordinaria, entro le quarantotto ore antecedenti la seduta, in caso di convocazione ordinaria; dell'avvenuto deposito deve essere dato atto dal Segretario Comunale con l'apposizione del proprio timbro e della data.

2. Nel caso che la convocazione sia prevista per le ore pomeridiane di un giorno successivo a festività, gli adempimenti devono essere completati entro l'orario di chiusura degli Uffici del terzo giorno precedente la data dell'adunanza se la convocazione sia stata effettuata in via ordinaria e straordinaria.

3. Dal momento dell'avvenuto deposito i Consiglieri possono prendere visione di tutti i documenti depositati nonché richiedere tutte le notizie e le informazioni relative agli argomenti da trattare ai responsabili dei servizi che sono tenuti a fornirle.

4. Gli atti ed i documenti saranno depositati in tante copie quanti sono i gruppi presenti in Consiglio Comunale più una tranne che gli stessi siano troppo voluminosi o abbiano connessioni con la normativa sulla tutela della riservatezza dei soggetti.

5. Gli atti e documenti possono essere ritirati in forma cartacea da ciascun capogruppo consiliare o essere inviati via e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dagli stessi capigruppo consiliari.

Art. 14 - Funzioni e poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:

a) rappresenta il Consiglio comunale;

b) sentito il Sindaco, convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, ne presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d) ha poteri di polizia nel corso dello

svolgimento delle sedute consiliari;

e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al segretario comunale;

f) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente;

2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

3. Il Presidente ha facoltà di sospendere la seduta, per un tempo non superiore a mezz'ora, quando lo ritiene necessario per l'approfondimento dell'argomento in discussione ed ha facoltà di sciogliere l'adunanza; quest'ultima eventualità deve essere riportata nel processo verbale che va trasmesso al Prefetto.

Art. 15 - Elezione del Presidente e Vice-Presidente del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni viene convocata ed è presieduta dal Sindaco.

2. Espletate le operazioni di convalida ed eventuale surrogazione degli eletti, il Consiglio può procedere alla nomina del Presidente che viene eletto tra i componenti, a scrutinio segreto e col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

3. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede nella stessa seduta ad una seconda votazione dove è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Nella stessa seduta, se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto Presidente il Consigliere più anziano di età.

4. Eletto il Presidente, con la stessa procedura di cui ai precedenti commi 2 e 3, viene eletto un Vice-Presidente.

5. Il Presidente eletto assume

immediatamente le funzioni. Esso dura in carica per la durata del Consiglio comunale.

6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, decadenza o decesso, il Presidente viene sostituito dal Consiglio comunale con le stesse modalità della nomina durante la prima seduta utile o, comunque, non oltre 20 giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione della carica.

8. In sede di prima applicazione del presente regolamento si procede all'elezione del Presidente del Consiglio nella prima seduta successiva all'intervenuta esecutività del regolamento medesimo.

9. La carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Sindaco, assessore, parlamentare nonché con ogni altra carica elettiva regionale e provinciale. Il Presidente o il Vice Presidente in carica del Consiglio Comunale, se candidato ad elezioni politiche, regionali o europee, è tenuto ad astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni per tutta la durata della campagna elettorale.

Art. 16 - Revoca del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso ed in particolare per:

a) reiterato rifiuto o ritardo nella convocazione del Consiglio richiesta dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri;

b) manifesta e reiterata parzialità o violazione delle norme statutarie e regolamentari nella conduzione dei lavori consiliari;

c) ingiustificate e consecutive assenze (in numero non inferiore a tre) in occasione delle sedute consiliari.

2. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio

segreto entro 20 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio.

3. La proposta viene discussa e votata all'inizio della seduta. Se approvata, la revoca è dichiarata immediatamente esecutiva. Nella stessa seduta, il Consiglio comunale può procedere alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.

4. Qualora il Consiglio decida di non procedere alla nomina del Presidente, le funzioni sono assunte dal Sindaco.

Art. 17 - Adunanze del Consiglio

1. Fino a quando non sia effettuato l'appello nominale prima dell'apertura della seduta, si può procedere allo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze, purché siano presenti oltre il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), almeno un Assessore e cinque Consiglieri.

2. La seduta diviene valida agli effetti deliberativi dopo che il Segretario Comunale o chi lo sostituisce, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio (ove nominato), abbia accertato il numero legale mediante appello nominale dei Consiglieri.

3. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta, a seguito di appello, è dichiarata deserta, agli effetti deliberativi, per tutti gli argomenti di prima convocazione.

4. La seduta può continuare se nell'ordine del giorno vi sono argomenti di seconda convocazione e per l'eventuale continuazione delle interrogazioni.

5. Possono partecipare alla seduta del Consiglio anche gli assessori esterni (se nominati), intervenire su argomenti di competenza ma senza diritto di voto.

Art. 18 - Numero legale

1. Il numero legale è sempre presunto durante la discussione dei singoli argomenti; è fatta salva la facoltà per ciascun Consigliere di chiederne la verifica che, in ogni caso, è sempre effettuata al momento della votazione.

2. Il Consiglio può deliberare sugli argomenti di prima convocazione se è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati; se questo numero non è raggiunto al momento dell'appello o della votazione, la riunione è dichiarata deserta.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve tenersi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri, salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o il Regolamento prevedano particolari quorum di presenti e di votanti.

4. In una stessa seduta possono essere trattati argomenti sia di prima sia di seconda convocazione.

5. Concorrono a formare il numero legale anche i Consiglieri che dichiarano di astenersi soltanto dal votare.

6. Non si computano, invece, i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare ed escono dalla sala prima della votazione nonché quelli che debbono astenersi, ai sensi di legge, dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati all'argomento trattato.

Art. 19 - Assistenza e contenuto dei verbali

1. Il Segretario Comunale partecipa ai lavori consiliari e redige il processo verbale. I verbali devono indicare in epigrafe le modalità di convocazione e precisare se trattasi di prima o di seconda convocazione.

2. Il processo verbale contiene, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali sono riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

3. I verbali indicano anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

4. Nei verbali si fa infine constare se le deliberazioni sono assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

5. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni:

- a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
7. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato detta lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o lo presenta per iscritto.
8. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
9. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 20 – Registrazioni su supporto magnetico.

1. Le sedute del consiglio comunale possono essere registrate su supporto magnetico. In tale caso, nel processo verbale non vengono riportati i punti principali delle discussioni, come previsto dal comma 3 del precedente art. 19, ma si fa rinvio alla registrazione.
2. Le registrazioni vengono successivamente trascritte su supporto cartaceo.

Art. 21 - Nomina degli scrutatori

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), all'inizio della seduta, designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore; ad essi è demandato il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento dei relativi risultati; uno dei Consiglieri deve appartenere alla minoranza, ove questa sia presente in aula.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), prima di procedere alle votazioni, sostituisce lo scrutatore o gli scrutatori che, nel corso della seduta, si siano assentati.

Art. 22 - Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata ed a maggioranza dei Consiglieri presenti, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando si tratti di deliberare su questioni

concernenti persone, che comportino apprezzamenti su qualità morali, attitudini, capacità, meriti e demeriti;

c) quando la segretezza è espressamente richiesta dalla legge;

d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali dell'Ente;

e) per gravi motivi di ordine pubblico.

2. Durante le sedute segrete restano in aula soltanto i Consiglieri, gli Assessori ed il Segretario Comunale; tutti i partecipanti sono vincolati al segreto su quanto abbia formato oggetto della discussione.

Art. 23 - Inizio dei lavori

1. Dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, i Consiglieri possono formulare interrogazioni e interpellanze; inoltre il Sindaco può illustrare eventuali comunicazioni in ordine a fatti o attività di particolare attualità ed interesse.

2. Sulle comunicazioni ha la facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

3. Ogni Consigliere, inoltre, può chiedere la parola per celebrazione di eventi di particolare rilievo, commemorazione di persone e per comunicazioni di notevole importanza.

Art. 24 - Approvazione dei verbali della seduta precedente.

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), in apertura di seduta, interpella il Consiglio in ordine alla opportunità di dare per letti ed approvati i verbali delle riunioni precedenti.

2. Se non sono mosse osservazioni i verbali sono sottoposti al voto così come predisposti; in caso contrario, si apportano le correzioni proposte, se approvate dal Consiglio.

Art. 25 - Argomenti ammessi alla trattazione.

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno della convocazione.

2. Nel corso della seduta possono essere

trattati anche argomenti non compresi nell'ordine del giorno a condizione che siano presenti tutti i Consiglieri in carica e che nessuno di loro si opponga alla trattazione.

3. Nei modi e nei termini previsti dagli articoli successivi, è sempre ammessa la presentazione di interrogazioni, interpellanze, proposte o mozioni.

Art. 26 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli argomenti devono essere trattati secondo l'ordine d'iscrizione nell'avviso di convocazione.

2. Su proposta motivata, nei modi e nei termini previsti dal precedente art.12, comma 5, il Consiglio può deliberare in qualunque momento di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione.

3. Sulla proposta di modifica possono intervenire i Capigruppo Consiliari o i loro delegati, per una sola volta e per un tempo massimo di cinque minuti.

4. Gli argomenti da trattare in seduta pubblica devono avere sempre la precedenza.

Art. 27 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun Consigliere può chiedere che esso sia ritirato dall'ordine del giorno, sollevando una questione pregiudiziale o sospensiva.

2. La questione pregiudiziale concerne la legittimità, sotto ogni profilo, della proposta di deliberazione.

3. La questione sospensiva, che può essere sollevata anche nel corso del dibattito, riguarda soltanto l'opportunità politico-amministrativa di discutere la proposta in altra seduta.

4. La questione pregiudiziale o sospensiva è sottoposta alla decisione del Consiglio ed in merito possono intervenire, per non più di cinque minuti, i Capigruppo o i loro delegati.

Art. 28 - Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio (ove nominato), con l'enunciazione dell'oggetto della proposta.

2. La relazione illustrativa dell'argomento da trattare è svolta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio (ove nominato) o dall'Assessore competente o dal Consigliere incaricato o dal Consigliere proponente.

3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), anche a richiesta di un solo Consigliere può concedere la parola al Segretario Comunale, ad altro funzionario del Comune, a consulenti esterni o al Revisore dei Conti.

4. La relazione può anche essere omessa qualora sia stata depositata ai sensi del precedente art.15; tuttavia, ove ne sia fatta richiesta, essa deve essere letta.

Art. 29 - Interventi dei Consiglieri

1. Dopo la relazione di cui al precedente articolo. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), concede la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta secondo l'ordine di iscrizione.

2. Gli interventi dei Consiglieri devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione; in caso contrario, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), può togliere la parola, dopo aver richiamato per due volte il Consigliere.

3. I Consiglieri hanno il diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero, in un tempo non superiore a dieci minuti e per una sola volta, salvo ulteriori interventi, non superiori a cinque minuti, per fatto personale, per mozioni d'ordine o per dichiarazione di voto.

4. I Capigruppo o i Consiglieri incaricati di trattare l'argomento in nome del proprio gruppo hanno diritto di parlare per un tempo non superiore a venti minuti e per ulteriori cinque per diritto di replica.

5. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), quando l'interesse del dibattito lo esiga, può eccezionalmente consentire deroghe a quanto disposto dai commi precedenti.

6. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Sindaco o al Presidente del Consiglio (ove nominato), che può farlo solo per un richiamo al rispetto del Regolamento.

7. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio

(ove nominato), gli Assessori e i Consiglieri proponenti possono intervenire in qualsiasi momento della trattazione per fornire chiarimenti e precisazioni.

Art. 30 - Fatto personale

1. Il fatto personale sussiste quando un Consigliere sia censurato per la propria condotta o gli siano attribuiti fatti non veri oppure opinioni o dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. In questi casi il Consigliere interessato può chiedere la parola in qualunque momento della discussione.

3. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), sentita la motivazione del Consigliere, decide sulla fondatezza o meno della richiesta.

4. Nel caso in cui il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), la ritenga infondata e neghi la possibilità d'intervento, il Consigliere può appellarsi al Consiglio che si pronuncia sul merito a maggioranza per alzata di mano e senza discussione.

Art. 31 - Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente Regolamento, relativa alla procedura della discussione e delle votazioni.

2. La richiesta di presentazione di una mozione d'ordine ha precedenza su tutte le altre.

3. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

4. Nel caso in cui il Consigliere proponente non accetti la decisione di inammissibilità, adottata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio (ove nominato), ha facoltà di appellarsi al Consiglio che si determina, definitivamente, sulla questione a maggioranza per alzata di mano e senza discussione.

Art. 32 - Proposte ed emendamenti

1. Su ciascun argomento i Consiglieri hanno diritto di presentare proposte, normalmente per iscritto, nella forma di ordini del giorno o emendamenti.

2. Le proposte possono anche essere enunciate verbalmente nei loro termini sostanziali. In tal caso è cura del Sindaco o del Presidente del Consiglio (ove nominato), con l'assistenza del Segretario Comunale, formalizzare e verbalizzare le stesse prima di sottoporle a votazione.

3. Gli interventi dei Consiglieri su ogni argomento all'ordine del giorno e su ogni emendamento non devono superare i venti minuti, e le repliche dello stesso Consigliere non devono superare i cinque minuti.

4. Gli emendamenti possono essere presentati prima, durante o al termine della discussione; in ogni caso il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), esaurito il dibattito, invita i Consiglieri a puntualizzare succintamente le proposte conclusive sull'argomento.

5. Nel caso in cui gli emendamenti accolti richiedano l'attestazione di copertura finanziaria, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), propone il rinvio della decisione definitiva, a meno che questa non possa essere immediatamente acquisita.

6. I Consiglieri proponenti possono, in ogni momento, ritirare gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Art. 33 - Chiusura della discussione

1. Esauriti gli interventi e l'eventuale replica del relatore, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), dichiara chiusa la discussione e, se del caso, riassume le proposte emerse dal dibattito.

TITOLO III - VOTAZIONI

Art. 34 - Dichiarazioni di voto

1. Chiusa la discussione non è più consentito alcun intervento nel merito della proposta.

2. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto un solo Consigliere per Gruppo per motivare, in un tempo non superiore cinque minuti, il voto del proprio Gruppo.

3. È consentito anche agli altri Consiglieri di prendere la parola, nel caso intendano dissociarsi dalla posizione del gruppo d'appartenenza, per motivare il proprio voto richiedendone espressa constatazione a verbale.

Art. 35 - Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:

- a) le questioni pregiudiziali, ovvero le proposte intese ad escludere ogni deliberazione su un determinato argomento;
- b) le questioni sospensive, ovvero le proposte intese a rinviare ogni deliberazione su un determinato argomento ad altra data;
- c) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio in ordine ad un provvedimento, con precedenza per quelli che più si allontanano dal testo proposto;
- d) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte; sono messi in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi ed infine gli emendamenti aggiuntivi; gli emendamenti ad un emendamento sono posti in votazione prima di quello a cui si riferiscono;
- e) le singole parti del provvedimento se questo si compone di varie parti o articoli quando venga richiesto da uno o più Consiglieri;
- f) il provvedimento nel suo complesso con le modifiche risultanti dagli ordini del giorno e dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.

Art. 36 - Forme di votazione

La votazione può essere palese o segreta.

- 1. L'espressione del voto è normalmente palese. Le deliberazioni devono essere prese a scrutinio segreto quando riguardano persone e quando la legge lo prescrive espressamente.
- 2. Le votazioni palesi si effettuano per alzata di mano o per appello nominale.
- 3. Le votazioni segrete si effettuano, in uno spazio predisposto a garanzia della segretezza del voto, per mezzo di schede che i Consiglieri, a seguito di appello del Segretario Comunale, devono personalmente deporre nell'urna.
- 4. Durante la votazione a nessun Consigliere può essere concessa la facoltà di parlare.
- 5. Il Consigliere che entra in aula durante la votazione può votare se è ancora in corso l'appello nominale o la conta dei votanti, purché il Sindaco o il Presidente del Consiglio

(ove nominato), non abbia dichiarato chiusa la votazione.

6. In caso di votazione segreta non si può più votare quando è iniziato lo spoglio delle schede.

7. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), può disporre, di propria iniziativa o a richiesta anche di un solo Consigliere, che si proceda a votazione per singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione; in ogni caso il Consiglio deve esprimersi con una votazione complessiva finale.

8. I Consiglieri, quando si tratti un argomento in cui sia rilevabile un interesse proprio o dei propri congiunti e/o affini sino al quarto grado, devono allontanarsi dalla sala delle adunanze, prima dell'inizio della trattazione, e astenersi dal voto.

Art. 37 - Esito delle votazioni

1. Terminata ogni votazione il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), con l'assistenza degli scrutatori, se nominati, ne riconosce e ne proclama l'esito.

2. Nel verbale devono essere indicati il numero dei Consiglieri presenti, i voti favorevoli e quelli contrari alla proposta nonché il numero degli astenuti.

3. Quando siano accertate irregolarità nella votazione, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

4. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), se una votazione palese sia dubbia nel risultato, può farla ripetere con la partecipazione dei soli Consiglieri presenti alla prima votazione.

Art. 38 - Computo della maggioranza

1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, nei quali siano richieste maggioranze speciali, ogni proposta messa in votazione s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data dal numero che,

raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

3. In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata.

4. Salvo casi particolari espressamente previsti dalla legge, una proposta non approvata non può essere nuovamente oggetto di discussione e di votazione nella stessa seduta; essa può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.

5. Nelle votazioni palesi, i Consiglieri che dichiarano di astenersi rimanendo in aula non si computano nel numero dei votanti, ma in quello necessario per la validità dell'adunanza, quelli, invece, che si astengono dal prendere parte alla votazione allontanandosi dall'aula, non si computano né nel numero dei votanti né in quello necessario per la validità dell'adunanza.

6. Nelle votazioni segrete per determinare il numero dei votanti si computano anche le schede bianche, le nulle e le non leggibili.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 39 - Disciplina dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono tenere nelle sedute un comportamento dignitoso, corretto e rispettoso delle opinioni e delle libertà altrui.

2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), può richiamare un Consigliere che pronunci parole ingiuriose o minacciose all'indirizzo del Consiglio o di qualcuno dei colleghi, o assuma atteggiamenti irrispettosi verso la Presidenza, o si ostini nel contravvenire al presente Regolamento, o turbi l'ordine della seduta.

3. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), ove il Consigliere dovesse persistere in simile atteggiamento, può adottare a suo carico un provvedimento di censura e sospendere, se lo ritiene opportuno, la seduta.

Art. 40 - Disciplina del pubblico

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, senza turbare il regolare svolgimento della seduta.

2. Durante la seduta le persone presenti devono tenere un comportamento corretto

astenedosi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso rispetto alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate.

3. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), ove persone del pubblico turbino l'ordine, dopo opportuni richiami, può disporre l'espulsione dall'aula dei disturbatori.

4. In casi più gravi, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), può decidere, a sua discrezione, sia di sospendere sia di sciogliere la seduta.

5. Ove gravi motivi d'ordine pubblico lo impongano, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) può disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

6. Salva espressa decisione del Consiglio nessuna persona estranea può accedere, durante le sedute, nella parte riservata ai Consiglieri; è ammesso il solo personale comunale la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

7. Ai rappresentanti dell'informazione può essere riservato uno spazio apposito al di fuori di quello destinato ai Consiglieri.

Art. 41 - Diritti dei Consiglieri in ordine alla disciplina della seduta

1. Contro ogni determinazione del Sindaco o del Presidente del Consiglio (ove nominato), circa l'ordine e la disciplina dell'adunanza, ciascun Consigliere ha la facoltà di appellarsi al Consiglio che decide, per alzata di mano, sentito un Consigliere a favore e uno contro.

TITOLO V - INTERROGAZIONI INTERPELLANZE MOZIONI

Art. 42 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni ed interpellanze e proporre ordini del giorno e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

3. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.lgs. 267/2000, ogni Consigliere ha il diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 43 - Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione consiste in una semplice domanda rivolta al Sindaco o al Presidente del Consiglio (ove nominato) o ad un Assessore per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o s'intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o al Presidente del Consiglio (ove nominato) o ad un Assessore per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

3. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate in modo chiaro e conciso.

Art. 44 - Forme e svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze possono essere presentate per iscritto o rivolte verbalmente dal Consigliere in apertura di seduta, indicando espressamente se si richiede risposta scritta od orale.

2. Le interrogazioni e le interpellanze possono essere anche presentate, per iscritto, nell'intervallo tra due sedute consiliari; in tal caso, se espressamente richiesto, ne è data lettura e risposta orale all'inizio della prima seduta utile di Consiglio allorché questa si tenga entro trenta giorni dalla avvenuta presentazione.

3. Lo svolgimento di un'interrogazione o di un'interpellanza deve avvenire in un tempo non superiore a cinque minuti salvo deroghe, concesse dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio (ove nominato), e, in casi eccezionali e su argomenti di particolare importanza.

4. Nel caso un Consigliere presenti più interrogazioni o interpellanze orali, il tempo massimo a sua disposizione non può superare i quindici minuti.

5. Alle interrogazioni ed alle interpellanze per le quali si chiede risposta scritta deve essere dato riscontro entro trenta giorni dalla presentazione in Consiglio o dalla data d'acquisizione al protocollo. Se espressamente richiesto, deve essere data lettura in Consiglio sia delle interrogazioni o interpellanze sia delle relative risposte nella prima seduta successiva

del Consiglio.

6. Alle interrogazioni ed alle interpellanze per le quali si chiede risposta orale il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) e gli Assessori possono dare risposta nella stessa seduta, in un tempo non superiore a venti minuti, dando priorità a quelle aventi carattere d'urgenza, o riservarsi di dare risposta scritta, entro un termine massimo di trenta giorni, se si tratta di argomenti che hanno bisogno di particolari approfondimenti.

7. Avuta la risposta il Consigliere può replicare soltanto per dichiarare, con una breve motivazione, da contenere nel tempo massimo di cinque minuti, se si ritiene soddisfatto, parzialmente soddisfatto o insoddisfatto; è assolutamente escluso, a norma di Statuto, che sulle interrogazioni o interpellanze possa aprirsi un dibattito.

8. In ciascuna seduta il tempo destinato alle interrogazioni e alle interpellanze non può superare i sessanta minuti, salvo deroghe, non superiori a quindici minuti, concesse dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio (ove nominato), d'intesa con i Capigruppo.

Art. 45 - Trasformazione in mozione dell'interrogazione o dell'interpellanza

1. È riservata all'interrogante o all'interpellante non soddisfatto la facoltà di presentare, ove lo ritenga, una mozione al Consiglio per un'ulteriore e più approfondita discussione sull'argomento, in conformità alle norme dell'articolo seguente.

2. Le interrogazioni e le interpellanze che riguardino argomenti oggetto di mozione sono assorbite dalla discussione sulla stessa e gli interroganti e gli interpellanti sono iscritti a parlare dopo il primo firmatario della mozione.

Art. 46 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di una interrogazione o di interpellanza per sollecitare o impegnare, secondo un dato orientamento, l'attività dell'Amministrazione.

2. La mozione può anche consistere in una proposta di voto per esprimere un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco e della Giunta.

3. La mozione deve essere presentata ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

4. La mozione, sottoscritta da un quinto dei Consiglieri assegnati, accompagnata da espressa richiesta di convocazione del Consiglio, deve essere discussa in una seduta consiliare da tenere entro i venti giorni successivi alla presentazione.

5. Una mozione presentata all'inizio di una seduta consiliare, può anche essere discussa e votata nella stessa seduta a condizione che siano presenti tutti i Consiglieri assegnati.

6. Più mozioni relative ad argomenti identici o connessi sono oggetto di un'unica discussione ed il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha diritto di prendere la parola per illustrare la mozione in un tempo non superiore a dieci minuti.

7. Per le modalità di dibattito e per le votazioni si osservano le norme del presente Regolamento relative alle proposte d'iniziativa consiliare.

8. In ciascuna seduta il tempo massimo da dedicare alle mozioni non può superare i sessanta minuti.

Art. 47 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno, da presentare per iscritto, consistono nella formulazione di un voto, di un giudizio o di una valutazione politica su fatti o questioni di particolare rilevanza locale, nazionale o internazionale.

2. Gli ordini del giorno presentati nel corso dell'adunanza possono essere trattati a condizione che siano presenti tutti i Consiglieri assegnati e non vi siano opposizioni, nel qual caso sono rinviati ad una successiva seduta di Consiglio.

3. Il Consigliere proponente, dopo aver consegnato copia dell'ordine del giorno al Sindaco o al Presidente del Consiglio (ove nominato), ed ai Capigruppo Consiliari, a sua richiesta, ha la facoltà di illustrarne i contenuti al Consiglio.

4. A conclusione del dibattito, al quale possono partecipare tutti i Consiglieri, si procede alla votazione a condizione che non sia stata avanzata alcuna richiesta di rinvio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 49 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 50 – Pubblicità e diffusione del regolamento.

1. Il Regolamento in oggetto è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione nella sezione *"Amministrazione Trasparente – sotto-sezione livello 1 "Disposizioni generali" – sotto-sezione livello 2 "Atti generali – Regolamenti"*.

Art. 51 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 52 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 53 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1	Oggetto del Regolamento	2
Art. 2	Surroga dei consiglieri	2
Art. 3	Approvazione, modifiche ed integrazioni del regolamento	2
Art. 4	Sede delle riunioni	2
Art. 5	Presidenza delle adunanze	2
Art. 6	Gruppi Consiliari	3
TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO		
Art. 7	Funzionamento del Consiglio Comunale	3
Art. 8	Convalida degli eletti	3
Art. 9	Riunioni del Consiglio	4
Art. 10	Modalità di convocazione del Consiglio	4
Art. 11	Avviso di convocazione e termine per la notifica	4
Art. 12	Iniziativa deliberativa	5
Art. 13	Deposito di atti e documenti	5
Art. 14	Funzioni e poteri del Presidente del Consiglio	5
Art. 15	Elezione del Presidente e Vice-Presidente del Consiglio	6
Art. 16	Revoca del Presidente	6
Art. 17	Adunanze del Consiglio	7
Art. 18	Numero legale	7
Art. 19	Assistenza e contenuto dei verbali	7
Art. 20	Registrazioni su supporto magnetico	8
Art. 21	Nomina degli scrutatori	8
Art. 22	Sedute pubbliche e segrete	8
Art. 23	Inizio dei lavori	8
Art. 24	Approvazione dei verbali della seduta precedente	8
Art. 25	Argomenti ammessi alla trattazione	8
Art. 26	Ordine di trattazione degli argomenti	9
Art. 27	Questione pregiudiziale e sospensiva	9
Art. 28	Apertura della discussione	9
Art. 29	Interventi dei Consiglieri	9
Art. 30	Fatto personale	10
Art. 31	Mozione d'ordine	10
Art. 32	Proposte ed emendamenti	10
Art. 33	Chiusura della discussione	10
TITOLO III - VOTAZIONI		
Art. 34	Dichiarazioni di voto	10
Art. 35	Ordine delle votazioni	11
Art. 36	Forme di votazione	11
Art. 37	Esito delle votazioni	11
Art. 38	Computo della maggioranza	11
TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE SEDUTE		
Art. 39	Disciplina dei Consiglieri	12
Art. 40	Disciplina del pubblico	12
Art. 41	Diritti dei Consiglieri in ordine alla disciplina della seduta	12
TITOLO V - INTERROGAZIONI INTERPELLANZE MOZIONI		
Art. 42	Diritto di iniziativa dei Consiglieri	12
Art. 43	Interrogazioni e interpellanze	13
Art. 44	Forme e svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze	13
Art. 45	Trasformazione in mozione dell'interrogazione o dell'interpellanza	13
Art. 46	Mozioni	13
Art. 47	Ordini del giorno	14
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI		
Art. 48	Tutela dei dati personali	14
Art. 49	Norme abrogate	14
Art. 50	Pubblicità e diffusione del Regolamento	14

Art. 51	Casi non previsti dal presente Regolamento	14
Art. 52	Rinvio dinamico	14
Art. 53	Entrata in vigore	14